



*Regione Puglia*  
*Segreteria Giunta Regionale*

**DISEGNO DI LEGGE N.36/2008 DEL 10/09/2008**

**“MODIFICA ALL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE  
REGIONALE 5 MAGGIO 1999, N.18 RECANTE  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA ED  
UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE”**

**“MODIFICA ALL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 1999, N. 18,  
RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA E UTILIZZAZIONE DI ACQUE  
SOTTERRANEE”**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

L’articolo 6 della legge regionale del 2 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni regionali urgenti) ha modificato l’articolo 11 della legge regionale del 5 maggio 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee).

Il suddetto articolo testualmente recita:

*Al comma 1 dell’art. 11 della legge regionale del 5 maggio 1999, n.18 (Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il canone annuo per l’utilizzazione delle acque sotterranee a uso irriguo di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 171 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è applicato soltanto alle superfici effettivamente irrigate e rientranti nel piano irriguo dell’azienda e non all’intera superficie aziendale”.*

Si rileva che il richiamo normativo all’art.171 lettera b del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 non è pertinente, in quanto il suddetto articolo si riferisce ai canoni per le utenze di acqua pubblica nelle more del trasferimento alla Regione Sicilia del demanio idrico, e per di più si riferisce alle grandi derivazioni in corso di sanatoria ricadenti nel territorio di tale regione.

Appare evidente l’inapplicabilità di tale normativa alla Regione Puglia, ed in particolare all’utilizzazione delle acque sotterranee emunte da pozzi, che sono nella quasi totalità piccole derivazioni.

Inoltre è necessario rappresentare che gli Uffici Strutture Tecniche Provinciali della Regione, nella determinazione dei canoni annui per l’utilizzazione delle acque sotterranee a uso irriguo, hanno sinora quantificato e riscosso gli stessi in funzione della superficie irrigabile, e non in funzione della durata della concessione, come prevista nel piano colturale irriguo aziendale.

Considerato che le pratiche per l’utilizzazione delle acque sotterranee a uso irriguo sono diverse decine di migliaia, non è allo stato quantificabile la considerevole minore entrata per la Regione Puglia che deriverà da tale novella legislativa, che prevede il pagamento del canone annuo in funzione della superficie effettivamente irrigata, invece che irrigabile.



RESPONSABILE DELLA P.U.  
(Dott. Vincenzo Arduini)

MEMBRANTE DEL SETTORE LEGISLATIVO  
DELLA GIUNTA REGIONALE  
(Dott.ssa Carmela Moretti)



A ciò si deve aggiungere che la determinazione ed il pagamento del canone annuo per l'utilizzazione delle acque sotterranee sono effettuati anticipatamente, al momento del rilascio della concessione, e sono compatibili solo con una quantificazione dello stesso in funzione della superficie irrigabile.

Non sarebbe infatti possibile determinare il canone annuo, quantificato al momento del rilascio della concessione, sulla base di un criterio che tenga conto della superficie effettivamente irrigata, che in quel momento non è possibile conoscere.

Per tutto ciò si rende necessario sostituire il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale del 5 maggio 1999, n. 18.

Il presente atto non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 34 della legge regionale 16 novembre 2001 n. 28.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO UTILIZZAZIONE RISORSE IDRICHE

Dott. Gianluca Formisano

*Gianluca Formisano*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE NATURALI

Dott. Francesco Sannicandro

*Francesco Sannicandro*

L'ASSESSORE PROPONENTE


Dott. Onofrio Introna

*Onofrio Introna*

**"MODIFICA ALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 1999, N. 18, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA E UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE"**

**Articolo unico**

Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale del 5 maggio 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee), è sostituito dal seguente periodo: "Il canone annuo per l'utilizzazione delle acque sotterranee ad uso irriguo è applicato soltanto alle superfici effettivamente irrigabili, così come specificato nel piano irriguo dell'azienda e non all'intera superficie aziendale".



IL PRESENTE ATTO È STATO  
PUBBLICATO  
10/09/2008

